Allegato "G" al Rep 7052 Racc 8413

STATUTO DEL CONSORZIO ALTO CASERTANO

Titolo 1

Costituzione - Sede - Durata - Scopi

Art. 1) E' costituito un Consorzio senza scopi di lucro denominato "CONSORZIO ALTO CASERTANO"

Art. 2) Il Consorzio ha sede in Piedimonte Matese Viale della Libertà,75 c/o Consorzio di Bonifica.
L' assemblea, nei modi e nelle forme di legge, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 3) La durata del Consorzio é fissata fino al 31 Dicembre 2050; essa potrà essere prorogata, ovvero soppressa, prima di tale data con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 4) Il Consorzio opera nell'ambito del territorio dei Comuni di Ailano, Alife, Baia e Latina, Caianello, Capriati a Volturno, Castello del Matese, Ciorlano, Conca della Campania, Fontegreca, Gallo Matese, Galluccio, Gioia Sannitica, Letino, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano, Prata Sannita, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Riardo, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, Roccaromana, S. Gregorio Matese, S. Pietro Infine, San Potito Sannitico, Sant'Angelo D'Alife, Tora e Piccilli, Vairano Patenora e Valle Agricola inseriti nel piano di sviluppo delle zone rurali come da Reg. CEE n. 2052/88-Ob. (5/) 1.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'estensione del territorio sopra indicato ad altri Comuni della Regione Campania.

Art. 5) Il Consorzio si propone lo scopo di:

a) Svolgere l' attività di sostegno alle attività di assistenza e di supporto tecnico allo sviluppo rurale mediante:

- lo svolgimento di programmi di assistenza tecnica alle collettività rurali, ai proponenti di progetti di sviluppo ed infine ad attività già esistenti;
- la gestione di aiuti comunitari, nazionali e regionali agli investimenti significativi per la comunità rurale nei settori del turismo rurale; della valorizzazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole e silvicole locali; dell' artigianato, piccola e media impresa e servizi zonali;

b) Favorire lo scambio e la diffusione delle esperienze e del know how acquisito;

c) Utilizzare nuove tecnologie di comunicazione per accelerare i processi di integrazione;

d) Fornire assistenza tecnico-economico-gestionale ai soci assicurando mezzi tecnici appropriati per la coltivazione, il condizionamento e il collocamento dei prodotti;

e) Promuovere ricerche e studio finalizzati al progresso delle tecniche colturali, di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari anche attraverso la vendita diretta anche per corrispondenza, nonché favorire la realizzazione di impianti sperimentali;

f) Favorire le sinergie tra le attività agricole, zootecniche, agrituristiche, artigianali, industriali, turistico-culturali-paesaggistiche nel rispetto delle tradizioni e delle valenze ambientali locali;

g) Svolgere attività di formazione nelle aree di competenza sia direttamente che attraverso altre strutture.

h) Promuovere lo sviluppo di aziende agrituristiche nella zona di cui all'art. 4 del presente statuto, favorendo iniziative di recupero e sviluppo del patrimonio edilizio rurale;

i) Esplicare tutte quelle attività e quelle funzioni derivanti dall'applicazione delle norme CEE e Nazionali che disciplinano l' organizzazione comunitaria dei vari prodotti agro-alimentari;

l) Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in Imprese, Enti, Associazioni, Consorzi, ecc., specie se svolgono attività analoghe o comunque attinenti agli scopi del Consorzio;

m) Compiere operazioni a carattere immobiliare, mobiliari, finanziario e bancario inerenti l' oggetto sociale;

n) Dare corso ad ogni altra iniziativa finalizzata alla migliore realizzazione dello scopo sociale.

Titolo 2

SOCI

Art. 6)- La quota di partecipazione di ogni socio é stabilita in lire 100.000 (centomila)

Art. 7) Possono aderire al Consorzio:
a) Associazioni di produttori agricoli e zootecnici riconosciute e no dalla CEE, Cooperative agricole, singoli produttori agricoli e zootecnici, società industriali e artigianali di trasformazione sia singole che Cooperative e loro Consorzi, Enti Pubblici e/o Statali, Associazioni e Società in genere che si propongono scopi affini compatibili con quelle del presente statuto, nonché tecnici agrari.
I produttori agricoli, singoli associati, devono operare all'interno del territorio definito nell' art. 4 del presente statuto.
b) Società e professionisti esperti dei settori citati;
il numero di soci è illimitato.

Art. 8) La società, l'Ente o l' organismo associativo che fa richiesta di adesione al Consorzio devono inoltrare istanza al Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante della società, Ente o Organismo associativo, e dovrà attestare la conoscenza delle norme statutarie e l' accettazione di ogni clausola in esse contenute.
Sull' ammissione il Consiglio Direttivo del Consorzio, previo esame della idoneità dell' istanza presentata, decide con voto unanime tenuto conto della compatibilità esistente tra l' attività del richiedente e le finalità del Consorzio indicate nell' oggetto sociale.

Il Consiglio Direttivo determina anno per anno la quota sociale minima che i nuovi soci devono versare a fondo perduto.
La decisione di ammissione al Consorzio di un nuovo socio dovrà essere comunicata allo stesso entro il termine massimo di 40 (quaranta) giorni dalla domanda di ammissione, unitamente all' indicazione dell'importo della quota di partecipazione.

Art. 9) Allo scopo di perfezionare la richiesta ed acquisire quindi qualifica di socio effettivo entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione, i soci ammessi si impegnano a:
a) sottoscrivere e versare la quota di fondo consortile;
b) versare la quota di ammissione, da parte di nuovi soci, determinata dal Consiglio Direttivo.
c) trasmettere al Consiglio Direttivo copia della documentazione amministrativa e, nel caso, copia dell'ultimo bilancio approvato nonché dell'atto costitutivo e statuto della società;
d) Consentire al Consiglio Direttivo e/o funzionari delegati il controllo e le ispezioni per accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio;

Art. 10) Il socio può recedere dal Consorzio nei casi previsti dalla legge e quando sussista una delle seguenti condizioni:
a) abbia perduto i requisiti di ammissione;
b) non si trovi in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
Il socio una volta receduto, mantiene comunque l' obbligo di non costituire e/o partecipare a Consorzi aventi finalità e caratteristiche simili al presente Consorzio per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di recessione, salvo deroga di volta in volta accordata dal Consiglio Direttivo.
Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulla decadenza delle condizioni di socio, qualora si verifichino le seguenti condizioni:

a) non siano osservate le disposizioni contenute nel presente Statuto

b) si procurino danni materiali e morali al Consorzio o si esercitino attività in concorrenza.

Art. 11) Il socio recedente, decaduto od escluso, avrà diritto al rimborso del valore nominale della quota sociale versata, oppure alla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, e comunque, mai superiore al valore nominale della quota versata.

La domanda di rimborso deve essere presentata, entro 30 giorni, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In mancanza di tale domanda, le somme spettanti al socio uscente sono devolute alla riserva consortile.

Art. 12) Le quote Sociali non sono trasferibili a terzi soci o non soci.

Titolo 3

ORGANI SOCIALI

Art. 13) Sono organi sociali del Consorzio:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente - il Vice Presidente - il Consigliere delegato;
d) il Collegio dei Revisori;
e) il Collegio dei Probiviri;

Art. 14) L'assemblea dei soci, in forma ordinaria e straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Art. 15) L'Assemblea ordinaria è convocata:
a) una volta all'anno entro due o sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
b) ogni volta il Consiglio direttivo lo riterrà utile;
c) quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto;
d) dal Collegio dei Revisori.
La convocazione dell'Assemblea ordinaria, sia ordinaria che straordinaria, è fatta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà contenere l' indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell' adunanza e l' elenco delle materie da trattare.
La convocazione deve essere inviata a ciascuno dei soci almeno cinque giorni prima dall' adunanza e deve contenere la data di seconda convocazione che avrà luogo in data diversa da quella stabilita per la prima.

Art.16) L' Assemblea ordinaria é valida qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione qualora siano presenti la metà più

uno dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea é valida quando é costituita in forma totalitaria. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dai soci presenti e rappresentati all'Assemblea.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.
I soci che non possono partecipare personalmente all'Assemblea, possono delegare a rappresentarli una persona fisica o giuridica, purché socio.
L'Assemblea straordinaria é convocata e validamente costituita nei termini di legge.

Art. 17) L'Assemblea ordinaria é convocata per i seguenti motivi:
a) entro due mesi dalla conclusione dell'esercizio sociale per l' approvazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale. Nel caso sussistano gravi motivi tale termine può essere spostato di quattro mesi.
b) nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri;
c) determinazione dell' eventuale compenso spettante ai componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Consigliere Delegato;
d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione indicati nell'ordine del giorno.

Art. 18) L'Assemblea ordinaria e straordinaria é presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente e, per ulteriore assenza, dalla persona nominata dall' Assemblea.
Il Presidente provvede alla nomina del Segretario, che può essere anche un non socio, che redige il verbale di Assemblea.

Art. 19) Il Consiglio Direttivo é composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri eletti tra i soci o mandatari di persone giuridiche socie.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'assemblea, in fase di nomina, può stabilire una diversa durata.
Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio e nell' esercizio delle loro funzioni.

Art. 20) Il Consiglio Direttivo é convocato:
a) Dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente;
b) quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri;
c) dal Collegio dei Revisori.
La convocazione é fatta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare non meno di cinque giorni prima dell' adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma; in questo caso i membri del Consiglio devono ricevere la comunicazione almeno ventiquattro ore prima della seduta.
Il Consiglio Direttivo é valido quando costituito in forma collegiaria.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo é investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio.
Spetta tra l' altro al Consiglio Direttivo di:
a) nominare il Presidente, il Vicepresidente del Consiglio e il Consigliere Delegato;
b) stabilire il valore della quota di ammissione di cui all'art. 8 del presente statuto;
c) deliberare circa l' ammissione, il recesso, la decadenza o l' esclusione dei soci;
d) curare l' esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

g) redigere il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale.
h) dare adesione ad organismi del settore per un migliore raggiungimento delle finalità sociali;
i) conferire procure, ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dell' articolo seguente;
l) deliberare provvedimenti disciplinari e penali previsti dallo Statuto nei confronti dei soci;
m) provvedere alla gestione del personale;
n) nominare eventuali comitati tecnici, determinandone le mansioni;
o) deliberare sui programmi, stipulare atti e contratti con terzi per lo svolgimento della ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell' oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge e dell'atto costitutivo, siano riservati all' assemblea.
Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo o al Consigliere Delegato, determinandone i limiti della delega.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di due sedute consecutive, é considerato dimissionario.

Art. 22) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma sociale che egli eserciterà in esecuzione e nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo.
In tale ambito egli potrà in particolare:
a) esigere importi a qualsiasi titolo dovuti sia da privati che da enti Pubblici, rilasciandone apposita quietanza;
b) operare con firma singola con istituti di credito;
c) nominare avvocati e procuratori, in qualunque grado e stato di giurisdizione;
d) svolgere ogni altra attività nell' ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo;

e) esercitare compiti e funzioni necessari, opportuni ed urgenti, per il funzionamento del Consorzio anche senza preventivo mandato del Consiglio Direttivo; Le relative operazioni o decisioni saranno poi portate a ratifica del Consiglio Direttivo stesso.

f) Delegare in tutto o in parte le funzioni sopraindicate ad uno o più Consiglieri Delegati.

Nei casi di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vice Presidente eletto secondo quanto previsto per la nomina del Presidente.

Art. 23) Il Collegio dei Revisori é composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea anche fra non soci.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di Revisore é normalmente gratuita: qualora l' Assemblea stabilisca che i Revisori debbano essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata all' atto della nomina per tutta la durata della carica.

Il Consiglio Direttivo potrà comunque determinare un rimborso spese.

I Revisori che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio Direttivo, decadono d'ufficio.

Art. 24) Il Collegio dei Revisori deve controllare l' amministrazione del Consorzio, vigilare sull' osservanza della legge e dell' atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Revisori devono anche:

a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme di legge;
b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l' esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del Consorzio ricevuti in pegno, cauzione e custodia;
c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
d) intervenire alle adunanze dell' assemblea e del Consiglio Direttivo;
e) convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano i Consiglieri.
f)) Convocare il Consiglio Direttivo qualora non vi provvedano gli altri organi competenti.
Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni tre mesi.
I revisori infine hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Art. 25) Il Collegio dei Probiviri é costituito da tre membri nominati dall' Assemblea fra non soci.
Essi durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione; potranno tuttavia ricevere gettoni di presenza nella misura da stabilirsi dal Consiglio Direttivo;
In caso di cessazione nel corso dell' esercizio sociale, di uno dei probiviri, il Consiglio Direttivo; provvede alla sua sostituzione fino alla successiva nomina.

Art. 26) Il Consorzio e i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l' interpretazione o l' applicazione delle disposizioni statutarie regolamentari, o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso.

Rientrano nelle competenze del Collegio dei Probiviri le decisioni sulla legittimità del recesso, della decadenza, dell' esclusione, della continuazione del Consorzio, con gli eredi o legatari dei soci defunti.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell' atto che determina la controversia.

I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri, che sono prese a maggioranza assoluta, sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consente l' impugnazione avanti l' autorità giudiziaria.

Titolo 4

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 27) Il patrimonio sociale é costituito:
a) dal Fondo Consortile che é variabile ed é formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di lire 100.000 (lire centomila) cadauna e non superiore ai limiti di legge;
b) dalla riserva consortile formata con:
- le quote eventualmente non rimborsate ai soci di cui all' art. 11 del presente statuto;
- da eventuali avanzi di gestione di cui all'art. 28 punto a) del presente statuto;
c) da eventuali riserve straordinarie costituite dai beni e titoli pervenuti al Consorzio;
d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di rischi particolari o in previsioni di oneri futuri;
e) da un fondo alimentato da eventuali contributi di Enti Pubblici o Privati e da donazioni, lasciti e elargizioni.

Titolo 5

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 28) L' esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31° dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31° dicembre 1992.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza, sottoponendolo all' approvazione dell' Assemblea nei termini indicati all'art. 15 comma a) del presente statuto .

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati alla riserva Consortile ai sensi dell' art. 27) del presente Statuto.

Titolo 6

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29) In qualunque caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea dei Consorziati all' unanimità nomina uno o più liquidatori precisandone i poteri.
I liquidatori provvederanno a liquidare il patrimonio del consorzio ed a ripartire il ricavato tra i consorziati in proporzione alla quota di partecipazione degli stessi al fondo consortile.

Art. 30) Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto il rapporto sociale, sarà regolato dalle disposizioni del C C e dalle altre leggi in materia.